



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di SASSARI

Prot. MPLAOOUSPSS.REG.UFF. N. 11821

Sassari, 3/08/2010

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto n.3750 del 27 marzo 2002 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale recante delega ai dirigenti del U.S.P. per i procedimenti di mobilità del personale della scuola;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/09 ed il primo biennio economico 2006/07, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2010/11;
- VISTA l'O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2010/11;
- VISTA la disponibilità complessiva dei posti esistenti in provincia, utili ai fini dei trasferimenti 2010/11;
- VISTE le domande di mobilità e le preferenze espresse dagli interessati, in ordine alle sedi, e rilevato il punteggio attribuito dai dirigenti scolastici al personale soprannumerario sull'organico di sede;
- COMPIUTE le operazioni di cui al titolo II dell'Ordinanza n. 19 sopraccitata.

DECRETA

Con decorrenza 01.09.2010 il personale A.T.A. di cui agli uniti elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è assegnato alla scuola o istituto a fianco di ciascuno indicato e dovrà assumervi servizio dal 01.09.2010.

Ai sensi dell'art.12, punto 1, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, avverso il predetto provvedimento, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 135 del C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007; il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta all'ufficio di segreteria costituito, per la suddetta procedura conciliativa presso quest'ufficio e all'ufficio per il contenzioso dell'Ufficio Scolastici Regionale di Cagliari, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In caso di mancato accordo gli interessati possono ricorrere al giudice ordinario in funzione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.Lvo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell'amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all'arbitro ed al giudice ordinario.

In alternativa a quanto previsto dal punto 1, dell'art. 12 del predetto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D.Lvo n. 165/01.

F.to IL DIRIGENTE
Vincenzo Tortorella

All' Albo

SEDE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia

LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Regionale per la Sardegna
Viale Regina Margherita, 6

CAGLIARI

Al Dipartimento Provinciale del Tesoro

SASSARI

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

Agli Uffici competenti

S E D E

Alla Stampa Locale

(Con preghiera di cortese pubblicazione)